



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n.

821

/23.18.3

Roma, 14 GEN. 2016

FIAP

s.faggi@fiapautotrasporti.it

Oggetto: Termini di presentazione dell'istanza di rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

Con nota del 17 novembre 2015 codesta associazione ha chiesto chiarimenti in merito ai termini di validità degli attestati frequenza dei corsi di qualificazione CQC ed, in particolare, se l'aggiornamento della scadenza di validità della qualificazione CQC può essere presentata anche a distanza di due anni dalla fine del corso di formazione periodica svolta ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Al riguardo, si evidenzia il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 non prevede termini di validità dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica. Di conseguenza, la richiesta di aggiornamento della scadenza di validità della qualificazione CQC può essere presentata, ad un Ufficio Motorizzazione civile, anche a distanza di due anni dal termine del corso stesso.

Resta fermo che, nel caso in cui, nelle more del perfezionamento dell'aggiornamento della validità della qualificazione CQC, la stessa sia scaduta, il titolare non può svolgere attività di conducente professionale, pena la sanzione di cui all'art. 126, comma 11, del codice della strada.

Il Direttore della Divisione
Dott. Pietro Marianella

FF